



MUNICIPIO DI MINUSIO

REGOLAMENTO AIUTO COMPLEMENTARE COMUNALE ALL'AVS E ALL'AI

Art. 1 AVENTI DIRITTO

Hanno diritto all'aiuto complementare comunale tutte le persone, domiciliate nel Comune, al beneficio di una prestazione complementare cantonale alla rendita AVS o AI, alla condizione:

- 1) che siano nullatenenti;
- 2) che non abbiano parenti conviventi in linea ascendente o discendente, fratelli o sorelle, con redditi imponibili non superiori a:
 - a) fr. 10'400.-- per una persona;
 - b) fr. 15'600.-- per due persone;
 - c) fr. 20'800.-- per tre o più persone;
- 3) che non ricevono sussidi dal Servizio cantonale della pubblica assistenza.

Art. 2 PRESTAZIONI ¹⁾

- 1) fr. 2'088.-- annui per persona sola (fr. 174.-- mensili)
fr. 3'084.-- annui per coniugi (fr. 257.-- mensili)
fr. 1'848.-- annui per orfani o figli di beneficiari di rendite AVS o AI (fr. 154.-- mensili)

nelle quali è compreso l'indennizzo per le spese di trasporto.

- 2) Il pagamento verrà effettuato per l'importo mensile anticipato.
A dicembre verrà versata una tredicesima, pari all'importo del pagamento mensile.
- 3) Ai beneficiari della prestazione complementare cantonale, che non hanno diritto all'aiuto complementare comunale, è versata, nel mese di dicembre, una indennità straordinaria pari a fr. 229.--.
- 4) Il Municipio è autorizzato ad adeguare gli importi dell'aiuto complementare comunale e dell'indennità straordinaria ogni volta che l'Autorità federale provvede all'adeguamento della prestazioni AVS/AI al costo della vita.

Art. 3 CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO

Inoltre di una richiesta di aiuto, scritta, al lod.le Municipio, tramite l'Agenzia comunale AVS/AI, che dopo esame di tutti gli elementi, la trasmette, con preavviso al lod.le Municipio, per la relativa decisione.

Art. 4

Per norme di carattere generale, all'infuori di quelle previste dal presente ordinamento, sono applicabili quelle contenute nella legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 19.03.1965, nonché relative ordinanze e mutazioni.

Art. 5

Il presente ordinamento entra in vigore il 01.01.1997 e sostituisce quello precedente del 01.01.1995.

Approvato dall'on.do Consiglio Comunale di Minusio il 18.06.1986. Adeguamento degli importi dell'aiuto complementare e dell'indennità straordinaria da parte del lod.le Municipio con risoluzione N. 2116 del 12.12.1987, N. 2136 del 12.12.1989, N. 12 del 07.01.1992, N. 1907 del 22.12.1992, N. 1589 del 29.11.1994, N. 1321 del 22.10.1996, N. 1166 del 09.12.2008 e N. 956 del 30.11.2010 ¹⁾